

in realtà gli attori sono i genitori di Caia che in quanto minore e rappresentata da chi esercita la potestà

ATTO DI CITAZIONE 25/20

TRIBUNALE DI ROMA (art. 19 CPC)

ATTO DI CITAZIONE

→ non scrivere in stampatello

Caia, nata a —, il —, CF —, residente in —, via —, ed elettivamente domiciliata in —, via — presso lo studio dell'Avv —, CF —, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata — e numero di fax —, espone quanto segue in

FATTO ^{termina}

Nel Settembre 2018, Caia, all'esito della lezione di educazione fisica presso l'Istituto Scolastico "Dante Alighieri" dalla stessa frequentata, si recava presso gli spogliatoi della palestra per cambiarsi, alla fine della lezione.

Tuttavia, raggiunto lo spogliatoio, il pavimento era imprevedibilmente bagnato e scivoloso tanto da determinare la caduta di Caia che, rovinando a terra, subiva la rottura dei due incisivi superiori riportando altresì postumi permanenti (ALLEGATO 1, DOCUMENTAZIONE MEDICA).

In seguito a diversi colloqui intercorsi con il menzionato Istituto Scolastico, in data 24 aprile 2019 veniva trasmesso allo stesso 132/14 l'invito alla stipula di ^{convenzione di} negoziazione assistita ex art. 2, d.lgs. 18/19. (ALLEGATO 2 - INVITO ALLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA)

Tale invito veniva tuttavia rigettato dall'Istituto Scolastico il quale (ALLEGATO 3 - COMUNICAZIONE DI RIFIUTO CONVENZIONE) disconosceva qualsivoglia responsabilità in relazione agli eventi dannosi che avevano coinvolto Caia.

Tale rigetto dell'Istituto Scolastico veniva dallo stesso fondato, inter alia, sul fatto che eventuali responsabilità dovevano tutt'al più potervano essere ricondotte in capo al Comune di Roma in quanto proprietario del bene immobile

Potevi enfatizzare maggiormente la responsabilità dell'Istituto fin da subito

Anche su questo punto potevi essere più

specifico e magari approfittarne per evidenziare subito l'infondatezza delle difese avversarie

Non è preciso, il primo motivo è infatti sulla natura delle responsabilità dell'Istituto

in cui si trova l'Istituto Scolastico

Tutto ciò premesso in fatto, l'odierno attore espone quanto segue in

DIRITTO

1- SULL' OBBLIGO DI CUSTODIA ex ART. 2051 cc DELL' ISTITUTO SCOLASTICO

Sebbene l'Istituto Scolastico rigetti ogni addebito di responsabilità in quanto non proprietario del bene immobile in cui la cosa è caduta, tale interpretazione deve considerarsi forzata e infondata.

Infatti, l'Istituto Scolastico deve considerarsi responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc per i danni causati a terzi dalle cose di cui ha custodia, ovvero, nel caso di specie, dai locali della struttura scolastica.

Sinteticamente e per quanto qui rileva, si rappresenta come l'art. 2051 c.c. configuri una forma di responsabilità oggettiva in capo al custode della res per i danni che questa provoca a terzi.

Ai fini dell'art. 2051 cc, per custode deve intendersi non solo il proprietario della res, bensì anche il soggetto che non essendo proprietario sia in una situazione tale per la quale esercita un potere di fatto sulla cosa, vigilando la stessa o, comunque, prestando gestione.

Ciò premesso, dunque, appare evidente nel caso di specie come l'Istituto "Dante Alighieri" sia da considerarsi quale "custode" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cc sebbene non sia il proprietario del bene immobile in cui l'evento dannoso si è prodotto. Infatti, la disponibilità materiale degli spogliatoi deve essere ricondotta in capo all'Istituto Scolastico e non in capo al Comune di Bava che degli stessi è proprietario.

La ratio della disposizione di cui si discute deve essere individuata in una esigenza di "giustizia distributiva" in forza della quale si vuole evitare che il terzo danneggiato subisca i danni e

No, l'istituto è responsabile ex art. 1218 in quanto a seguito dell'iscrizione si instaura un rapporto contrattuale

Stai attento ad individuare il giusto tipo di responsabilità

Non è errato dire che

l'istituto può comunque essere considerato il custode, ma il profilo principale della traccia era legato al fatto che a seguito dell'iscrizione, lo scuola instaura un rapporto contrattuale con le relative conseguenze anche per ciò che attiene all'onere della prova

pregiudizi derivanti dalla cosa inerte, riconducendo dunque la responsabilità in capo al soggetto che della res è custode e che sulla stessa può intervenire esercitando un potere di fatto.

Come prescritto dall'art 2051 cc, il custode della res è responsabile salvo che non ~~prov~~ alleghi prova del caso fortuito, ovvero, dimostri che il danno si sia prodotto a causa di un evento imprevedibile, non governabile, riconducibile ad un evento naturale, alla condotta di un terzo o alla condotta imprudente del danneggiato.

Alla luce di quanto sopra, dunque, premesso che la configurabilità della responsabilità oggettiva ex 2051 cc presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia tra soggetto danneggiante e res da intendersi quale potere del soggetto di controllare e governare la res.

In tal senso, certamente l'Istituto Scolastico ha un obbligo di custodia ex 2051 cc in relazione ai locali scolastici.

Tale obbligo di custodia si externalizza nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare che gli alunni subiscano danni durante l'utilizzo ordinario e diligente dei locali scolastici.

L'obbligo di custodia della scuola implica dunque per la stessa in onere di segnalazione dei possibili pericoli mediante adeguati messaggi di avvertimento affinché chi usufruisce dei locali sia adeguatamente allertato circa il pericolo e posto di conseguenza nella condizione di poter adottare maggiore prudenza.

2- SUA PROVA DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA

Come già brevemente accennato, la responsabilità di cui all'art. 2051 cc è una responsabilità oggettiva che, in quanto tale, si caratterizza per il particolare riparto dell'onere probatorio tra le parti.

Infatti, il soggetto danneggiato è meramente tenuto a provare

È un
opportuno
esaminare
il 1218, 2043
e le
relative
differenze

Cerca di
centrarti
meglio
il
cuore
della
questione

Come anticipato, nel caso di specie occorre far valere la responsabilità contrattuale dell'istituto che comporta la necessità di allegare solo l'inadempimento. Di contro, l'istituto dovrà provare l'impossibilità di adempiere la prestazione, l'esistenza del nesso etologico e non anche la colpa del danneggiante - custode che è invece presunta.

Pertanto, essendo la responsabilità di cui si discute fondata sulla presunzione di colpevolezza del danneggiante, la prova che occorre allegare nel caso di specie dovrà essere limitata alla dimostrazione del nesso causale tra il danno subito da Caci e il pavimento bagnato.

L'allegazione di tale prova non appare particolarmente ardua, infatti, come si evince dalla documentazione fotografica del giorno in cui il danno si è prodotto (ALLEGATO 4 - FOTO SPOGLIATOIO AL MOMENTO DELL'EVENTO), il pavimento dello spogliatoio era bagnato, ma non era presente alcuna segnalazione o avvertimento.

Infatti, come rilevato dalla giurisprudenza prevalente, "nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode deve prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono" (Cass. 02 settembre 2013, n. 20055).

Per quanto invece concerne l'onere probatorio del danneggiante, come noto, al fine di evitare tale responsabilità egli dovrà dimostrare che il danno è stato causato da un fatto fortuito.

Il custode dovrebbe pertanto provare che l'evento dannoso non era evitabile poiché ingenerato da un fatto non governabile.

Tale prova non potrà di certo essere allegata dall'Istituto Scolastico poiché non è possibile riscontrare alcun evento non prevedibile o comunque, non governabile che abbia determinato il causarsi del danno.

Ulteriormente, occorre considerare come non solo il pavimento fosse bagnato senza alcuna segnalazione ma lo stesso era bagnato ancor prima che gli alunni lo utilizzassero tanto da creare un maggiore pericolo dovuto alla imprevedibilità della situazione di fatto.

Non molto
attinente,
per quanto
detti

→ Poteri
enfaticizzare
il fatto che
oppure assurdo
che le
pulizie
vengono
fatte solo
allo fine

Non hai dedicato un paragrafo ai tipi di danno che sussistono, ossia patrimoniali e non. In tali casi è bene essere più espliciti e chiari.

Tali elementi devono dunque essere apprezzati al fine di ritenere fondata la responsabilità della scuola ai sensi dell'art 2051 cc e per aver comunque onere di vigilare sugli alunni.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, l'attrice come sopra rappresentata e difesa

CITA

l'Istituto Scolastico "Dante Alighieri" CF _____, con sede in _____, via _____, a comparire davanti al Tribunale di Roma, nella nota sede, sezione e giudice istruttore designandi, all'udienza che in sarà tenuta il giorno _____, ore _____, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme dell'art 166 cpc, nel termine di 20 giorni prima della udienza indicata nel presente atto e con l'avvertimento che in caso di mancato rispetto dei predetti termini opereranno le decadenze di cui all'art 167 cpc e 38 cpc e, inoltre, con l'avviso che in caso di mancata costituzione si procederà ^{in sua} ~~con~~ declarando contumacia, per in sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'Istituto Scolastico "Dante Alighieri" responsabile ex art 2051 cc per i danni subiti dall'odierna attrice e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del danno subito dall'attrice e quantificati in Euro _____, ovvero, nella maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, diritti e onorari.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione

- ALEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE MEDICA
- ALEGATO 2 - INVITO ex ART 2, ~~D.LGS 28/2010~~ D.L. 132/14;
- ALEGATO 3 - RIFUTO DI CONVENZIONE DI NEGOTIAZIONE ASSISTITA;
- ALEGATO 4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEGLI SPOGIATOI;

Attenzione mancata:

- luogo e data
- dichiarazione sul contributo unificato
- firma

Attenzione, per il principio di immediatezza organica dovuta dal citato anche il MIUR domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato

1218

al MIUR

in realtà gli
attori sono due, i genitori di Ceia

parti dello primo rigo

PROCURA AVE UTI

Delogo l'Av —, del Foro di —, a rappresentarmi e difendermi
in ogni fase e grado del presente giudizio, conferendogli ogni
e più ampia facoltà di legge e del caso, compresa quella di
transigere, spiegare domande riconvenzionali, rinunciare agli atti e
farsi rappresentare e sostituire, chiamare in causa Terzi.

Dichiaro di eleggere domicilio presso il mio studio in —, via —.

Non lasciare righe bianche

Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art 2, co 7,
di 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di
negotiazione assistita da parte di due o più avvocati.

Dichiaro di essere stata altresì informata dell'importanza,
delle caratteristiche e delle attese da espletare ai fini dell'incarico,
anche delle possibili ipotesi di soluzione del processo, della durata
e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri
ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico.

Dichiaro altresì di aver ricevuto un preventivo scritto relativo alla
prevedibile misura del costo delle prestazioni, distinguendo tra oneri,
opere, anche fidejussorie, e compenso professionale.

Sono stati resi noti gli estremi della politica professionale.

Dichiaro altresì di aver ricevuto tutte le informazioni previste
ai sensi dell'art 13, dlgs 196/2003 e del Regolamento UE No
2016/679 e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

Firma

Abbastanza bene
la procura

Per Autenticità

Avv